SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 195



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 22 agosto 2023

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO



Ministero delle imprese e del made in Italy

Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 8 agosto 2023.

Rinnovo della designazione al laboratorio Centro diagnostico Roselli di Mancano Angela S.a.s., in Sperone, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. n. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. n. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

VISTI i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 16 maggio 2018, n. 36578, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 135 del 13 giugno 2018 con il quale al laboratorio Centro diagnostico Roselli di Mancano Angela s.a.s., sito in via Circumvallazione n. 1 – 83020 Sperone (AV), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 luglio 2023, acquisita in data 31 luglio 2023 al progressivo 401668;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 marzo 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation;*

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;



Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Centro diagnostico Roselli di Mancano Angela s.a.s., sito in via Circumvallazione n. 1 - 83020 Sperone (AV), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 27 marzo 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro diagnostico Roselli di Mancano Angela s.a.s. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 agosto 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / Metodo
Indice di perossidi/Peroxide index, numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n. 35/rev 1 2017
Acidi grassi liberi/Free fatty acids, Acidità/ Acidity	COI/T.20/Doc n . 34/rev 1 2017

23A04624

DECRETO 8 agosto 2023.

Rinnovo della designazione al laboratorio pH s.r.l., in Tavernelle Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione



generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. n. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. n. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 n. 2022/2014/UE e n. 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 12 luglio 2018, n. 51534, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 179 del 3 agosto 2018 con il quale al laboratorio pH s.r.l., sito in via Sangallo n. 29 - località Sambuca Val di Pesa - 50028 Tavernelle Val di Pesa (FI), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 luglio 2023, acquisita in data 28 luglio 2023 al progressivo 399685;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio pH s.r.l., sito in via Sangallo n. 29 - località Sambuca Val di Pesa - 50028 Tavernelle Val di Pesa (FI), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 10 luglio 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio pH s.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 agosto 2023

Il dirigente: CAFIERO



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Indice di perossidi/Peroxide index	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017
Acido alfa-linolenico (omega-3) (C18:3)/Alpha-linolenic acid (omega-3) (C18:3), Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido erucico (C22:1)/Erucic acid (C22:1), Acido gamma-linolenico (omega-6) (C18:3)/Gamma-linolenic acid (omega-6) (C18:3), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido linoleico (omega-6) (C18:2)/Linoleic acid (omega-6) (C18:2), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido miristoleico (C14:1)/Myristoleic acid (C14:1), Acido oleico (C18:1)/Oleic acid (C 18:1), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-linoleico (C18:2)/Trans-linoleic acid (C18:2), Acido trans-linolenico (C18:3)/Trans-linolenic acid (C18:3), Acido trans-oleico (C18:1)/Trans-oleic acid (C18:1)	COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017
2-gliceril monopalmitato/2-glyceryl monopalmitate	COI/T.20/Doc n 23/rev 1 2017
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K268/K268	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Cere (C40 + C42 + C44 + C46)/Waxes (C40 + C42 + C44 + C46), Cere (C42 + C44 + C46)/Waxes (C42 + C44 + C46), Esteri etilici acidi grassi (C16+C18)/Fatty acids ethyl esters (C16+C18), Esteri metilici acidi grassi (C16+C18)/Fatty acids methyl esters (C16+C18)	COI/T.20/Doc n 28/rev 3 2022
Steroli/Sterols : 24-metilen-colesterolo/24-methylen-cholesterol, Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campestanolo/Campestanol, Campesterolo/Campesterol, Clerosterolo/Clerosterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta5-23-stigmastadienolo/Delta5-23-stigmastadienol, Delta5-24-stigmastadienolo/Delta5-24-stigmastadienol, Delta5-avenasterolo/Delta5-avenasterol, Delta7-avenasterolo/Delta7-avenasterol, Delta7-	COI/T.20/Doc n 26/rev 5 2020



campesterolo/Delta7-campesterol, Delta7-stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Eritrodiolo/Erythrodiol, Sitostanolo/Sitostanol, Steroli totali (da calcolo)/Total Sterols(calculation), Stigmasterolo/Stigmasterol, Uvaolo/Uvaol	
Difetto/Negative attribute, Fruttato Maturo/Ripe fruity, Fruttato Verde/Green fruity, Mediana Altri attributi negativi/Median other negative attributes, Mediana Amaro/Median bitter, Mediana Avvinato/Inacetito/Acido/Agro/Median Winey/vinegary/acid/sour, Mediana difetto/Median negative attribute, Mediana fruttato/Median fruity, Mediana Muffa/Umidità/Terra/Median musty/humid/earthy, Mediana Olive gelate (legno umido)/Median frostbitten olives (wet wood), Mediana Piccante/Median pungent, Mediana Rancido/Median rancid, Mediana Riscaldo/Morchia/Median fusty/muddy sediment, Valutazione organolettica/Organoleptic assessment	COI/T.20/Doc n 15/rev 10 2018 escluso par 4.4 e 10.4 + Reg UE 2104/2022 29/07/2022 GU UE L284 04/11/2022 All II

23A04625

DECRETO 8 agosto 2023.

Rinnovo della designazione al laboratorio Centro di sperimentazione Laimburg, in Vadena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

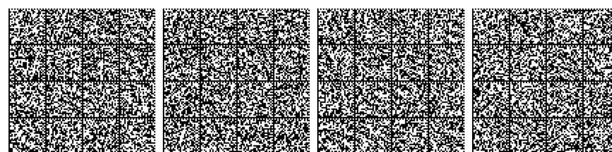
Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'Ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 21 gennaio 2020, n. 4296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 40 del 18 febbraio 2020 con il quale al laboratorio Centro di sperimentazione Laimburg, sito in via Laimburg 6 - 39040 Vadena (BZ), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 1° agosto 2023, acquisita in data 2 agosto 2023 al progressivo 406440;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 dicembre 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Centro di sperimentazione Laimburg, sito in via Laimburg 6 - 39040 Vadena (BZ), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 5 febbraio 2027 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro di sperimentazione Laimburg perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 agosto 2023

Il dirigente: CAFIERO



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Sovrapressione/Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2003
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met B R2021
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose	OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS2-03B R2012

23A04626

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 giugno 2023.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «*Simply Positive*» nell'ambito del programma JPI UE PED II Call 2021. (Decreto n. 113/2023).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;



Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 2021, reg, n. 1659, con il quale sono state ripartite le risorse FIRST per l'esercizio finanziario 2021 sui capitoli 7245 e 7345 dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il d.d. n. 518 del 29 novembre 2022 reg. UCB n.122 del 12 dicembre 2022, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2022, dell'importo complessivo di euro 8.167.608,30, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;



Visto il bando transnazionale *«Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Climate Neutrality»* lanciato dalla JPI *Urban Europe* ed in linea con il SET *Plan action* 3.2 «*Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Climate Neutrality* (PED)» Call 2022, con scadenza il 22 febbraio 2022 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2021 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 600.000,00, come da lettera di impegno n. 15354 del 28 ottobre 2021, successivamente incrementato con email del direttore generale in data 3 giugno 2022;

Considerato che per il bando *Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Climate Neutrality,* di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 3 novembre 2021 prot. MUR n.15642;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies* svoltosi in data 1° giugno 2022 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo *«Simply Positive - Supporting innovative and ambitious cities and municipalities on their pathway to Positive Energy Districts through easy, clear and understandable guidelines, targets and strategies»*, avente come obiettivo quello di capire fino a che punto il consumo elettricità richiesto dai veicoli elettrici verrebbe eventualmente coperto dalla produzione di energia proveniente da Fonti energetiche rinnovabili locali e con un costo complessivo pari a euro 285.220,00;

Vista la nota prot. MUR n. 3204 del 5 luglio 2022, a firma dello scrivente, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo *«Simply Positive»*;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale *«Simply Positive»* figura il seguente proponente italiano: Comune di Settimo Torinese;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto *«Simply Positive»*;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto direttoriale n. 504 del 25 novembre 2022, reg. UCB n. 215, in data 2 dicembre 2022, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Astiaso Garcia Davide e di eventuali sostituti;

Atteso che l'esperto prof. Astiaso Garcia Davide con relazione acquisita in data 21 dicembre 2022, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA COR n. 15845203 del 22 giugno 2023;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf*: n. 23716741 del 22 giugno 2023;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale *«Simply Positive»* è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 31 dicembre 2022 e la sua durata è di ventiquattro mesi.



3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 199.654,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345 PG. 01 a valere sulle disponibilità provenienti dall'esercizio finanziario 2021 di cui al decreto ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021 registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 2021 - reg. n. 1659.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2023

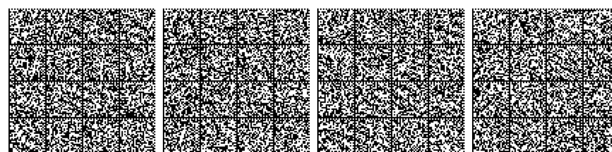
Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2143

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

23A04717



DECRETO 28 giugno 2023.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «AIDOART» nell'ambito del programma Ecsel Call 2020. (Decreto n. 114/2023).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;



Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto direttoriale n. 17200 del 25 novembre 2021, reg. UCB n. 1606, in data 10 dicembre 2021, di nomina dell'esperto tecnico-scientifico prof.ssa Genoveffa Tortora e di eventuali sostituti;

Atteso che l'esperto prof.ssa Genoveffa Tortora con relazione acquisita in data 10 gennaio 2023, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Visto il riparto FIRST 2020, cap. 7245, di cui al decreto ministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020, reg. n. 1420;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2020, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 563 del 1° marzo 2021, reg. UCB n. 339 del 17 marzo 2021;

Visto il trasferimento sul capitolo 7345 dei residui correnti afferenti ai capitoli 7245 destinati alla copertura di finanziamenti in favore delle iniziative di cooperazione internazionale, così come da nota prot. MUR n. 19708 in data 21 novembre 2022, a firma del direttore generale dott. Di Felice;

Vista l'iniziativa europea «ECSEL *Joint Undertaking: Electronic Components and Systems for European Leadership*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 561/2014 del 6 maggio 2014;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla ECSEL *Joint Undertaking* pubblicato in data 5 febbraio 2020 con scadenza il 16 settembre 2020 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2020 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 7059 del 5 maggio 2020, successivamente incrementato con e-mail del 21 dicembre 2020 dal direttore generale della DGR dott. Di Felice;

Considerato che per il bando ECSEL *Joint Undertaking Call* 2020, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 12 giugno 2020, prot. MUR n. 825;

Vista la decisione finale del Comitato delle autorità pubbliche PAB ECSEL con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «AIDOART - *AI-augmented automation for efficient DevOps, a model-based framework for continuous development At RunTime in cyber-physical systems*», avente come obiettivo l'automazione aumentata dall'intelligenza artificiale per un *DevOps* efficiente: un *framework* basato su modelli per lo sviluppo continuo a *run-time* nei sistemi *cyber*-fisici e con un costo complessivo pari a euro 2.342.689,00;

Vista la nota prot. MUR n. 158 del 5 gennaio 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «AIDOART»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «AIDOART» figurano i seguenti proponenti italiani:

capofila Università degli studi dell'Aquila;

SB Università degli studi di Sassari;

SB Tekne s.r.l.;

SB Intecs Solutions S.p.a.;

SB RoTechnology s.r.l.;

SB Abinsula s.r.l.;

Vista la procura notarile rep. n. 30005 del 4 maggio 2021 a firma del dott. Giovanni Carlini notaio in Sassari con la quale il prof. Gavino Mariotti legale rappresentante dell'Università degli studi di Sassari delega il prof. Edoardo Alesse legale rappresentante dell'Università dell'Aquila in qualità di capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 89325 del 3 maggio 2021 a firma del dott. Roberto Serino notaio in Guastalla con la quale il sig. D'Arrezzo Ambrogio presidente e legale rappresentante della Tekne s.r.l. delega il prof. Edoardo Alesse legale rappresentante dell'Università dell'Aquila in qualità di capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 71872 del 21 aprile 2021 a firma del dott. Giovanni Giuliani notaio in Roma con la quale il sig. Massimo Micangeli amministratore unico e legale rappresentante della Intecs Solutions S.p.a. delega il prof. Edoardo Alesse legale rappresentante dell'Università dell'Aquila in qualità di capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 7877 del 30 aprile 2021 a firma del dott. Marco Anellino notaio in Roma con la quale il sig. Rodolfo Grimani presidente del consiglio di



amministrazione e legale rappresentante della RoTechnology s.r.l. delega il prof. Edoardo Alesse legale rappresentante dell'Università dell'Aquila in qualità di capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 263506 del 10 giugno 2021 a firma del dott. Giovanni Maniga notaio in Sassari, Nuoro e Tempio Pausania con la quale il sig. Andrea Sanna legale rappresentante della Abinsula s.r.l. delega il prof. Edoardo Alesse legale rappresentante dell'Università dell'Aquila in qualità di capofila;

Visti gli esiti istruttori relativi alla fase *ex-ante* da parte dell'IC Agenzia Invitalia S.p.a. acquisiti agli atti prot. MUR n. 4499 in data 21 marzo 2022;

Visto il *Consortium agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «AIDOART»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR:

capofila Università degli studi dell'Aquila n. 15860316 del 28 giugno 2023;

SB Università degli studi di Sassari n. 15860318 del 28 giugno 2023;

SB Tekne s.r.l. n. 15860320 del 28 giugno 2023;

SB Intecs Solutions S.p.a. n. 15860325 del 28 giugno 2023;

SB RoTechnology s.r.l. n. 15860328 del 28 giugno 2023;

SB Abinsula s.r.l. n. 15860333 del 28 giugno 2023;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf:

capofila Università degli studi dell'Aquila n. 23783158 del 28 giugno 2023;

SB Università degli studi di Sassari n. 23783171 del 28 giugno 2023;

SB Tekne s.r.l. n. 23783178 del 28 giugno 2023;

SB Intecs Solutions S.p.a. n. 23783181 del 28 giugno 2023;

SB RoTechnology s.r.l. n. 23783201 del 28 giugno 2023;

SB Abinsula s.r.l. n. 23783204 del 28 giugno 2023;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «AIDOART» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2021 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.



2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 447.887,10 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2020, cap. 7345.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma ECSEL e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2023

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2142

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

23A04718

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 9 giugno 2023.

Rimborsi alle Camere di commercio delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, con riferimento all'annualità 2017, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 210/2022.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto, in particolare, l'art. 25-*bis* della citata legge n. 196 del 2009, come inserito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e successivamente modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 4 agosto 2016, n. 163, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243», che introduce le «azioni», quale ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa del bilancio dello Stato e definisce i principi e i criteri per la loro individuazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016, recante «Individuazione delle azioni del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 25-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 dicembre 2016, n. 291), il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017 i programmi di spesa, di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sono suddivisi in via sperimentale in azioni che rivestono carattere conoscitivo ed integrano le classificazioni previste ai fini della gestione e della rendicontazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», con il quale è stato disposto il riordino del Ministero dello sviluppo economico in attuazione degli articoli 2, 3 e 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2021, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021 al n. 1097;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto l'art. 21, comma 17, della sopra citata legge n. 196 del 2009, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 2022, n. 304 – Supplemento ordinario n. 44);

Visto il conseguente decreto 5 gennaio 2023, con il quale il Ministro delle imprese e del made in Italy ha provveduto, ai sensi dell'art. 21, comma 17, della richiamata legge n. 196 del 2009, all'assegnazione delle disponibilità di bilancio ai titolari delle proprie strutture di primo livello;

Visto, in particolare, l'art. 9 del citato decreto ministeriale 5 gennaio 2023, ai sensi del quale sono state assegnate alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, tra le altre, le risorse relative alla missione 12 (regolazione dei mercati), programma 12.4 (vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori), capitolo 1228 «Restituzione di somme indebitamente versate in entrata», pari a 35.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;

Considerato che con ordinanza n. 176 del 26 gennaio 2021 il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 53, 97 e 118 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, sussidiarietà orizzontale, questioni di legittimità costituzionale degli articoli: 61, commi 1, 2, 5 e 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio, nella parte in cui prevedono che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 210/2022 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 ottobre 2022, n. 42), con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni normative indubbiate, nella parte in cui esse prevedevano, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste fossero versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», e, in particolare, l'art. 3, concernente la riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 marzo 2018, n. 57), recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale», ai sensi dell'art. 3 del richiamato decreto legislativo n. 219 del 2016;



Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1, 2 e 3, ove si definiscono le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio nel numero di 60, si confermano le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio di cui all'allegato *A)* e si istituiscono le nuove Camere di commercio indicate nell'allegato *B)*, entrambi parte integrante del medesimo decreto;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 580 del 1993, come sostituito dall'art. 61, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ove si dispone, tra l'altro, che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono quelle individuate dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che prevede l'assoggettamento delle Camere di commercio al regime di tesoreria unica di cui alla legge 28 ottobre 1984, n. 720;

Preso atto della nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio centrale di bilancio, prot. n. 22450 del 26 gennaio 2023, con la quale si invitava ad avviare una ricognizione interna al fine di identificare il perimetro delle Camere di commercio interessate così da procedere alla richiesta della documentazione attestante il diritto al rimborso, in applicazione della richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 210/2022.

Preso atto della documentazione attestante i versamenti effettuati dalle Camere di commercio, trasmessa dall'Unioncamere con nota agli atti con prot. n. 81897 del 23 marzo 2023, e delle successive integrazioni documentali dell'11 aprile, del 20 aprile, del 31 maggio 2023, del 7 giugno 2023, del 8 giugno 2023, rispettivamente agli atti con prott. numeri 169435 e 169457 dell'11 maggio 2023, n. 188695 del 31 maggio 2023, n. 192194 del 7 giugno 2023, e n. 194785 del 9 giugno 2023;

Visti gli esiti dell'attività istruttoria condotta dalla competente Divisione II Sistema camerale;

Considerato che le disponibilità di cassa del capitolo 1228 del corrente esercizio finanziario consentono di procedere alla liquidazione a favore delle Camere di commercio degli importi relativi alle somme derivanti dalle riduzioni di spesa versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato con riferimento all'annualità 2017;

Ritenuto pertanto necessario procedere immediatamente all'impegno e alla contemporanea erogazione degli importi dovuti per l'anno 2017 alle Camere di commercio di cui al Prospetto 1;

Visto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 4 maggio 2023 al n. 572, il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, con decorrenza dall'11 aprile 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. Alle Camere di commercio elencate nel sottostante prospetto 1 è concesso il rimborso complessivo di euro 32.901.982,98, a ciascuna spettante, per l'anno 2017, secondo la misura indicata nel prospetto stesso:

Prospetto 1 – Importo rimborsi spettanti a ciascuna Camera di commercio

Camera di commercio	CONTO TESORERIA	Importo spettante
Agrigento	319333	€ 81.735,08
Alessandria - Asti	320259	€ 467.058,26
Arezzo - Siena	320251	€ 426.939,78
Bari	319337	€ 676.861,10
Basilicata	320240	€ 236.250,29
Bergamo	319377	€ 971.253,69
Bologna	319387	€ 597.234,95
Brescia	319386	€ 478.677,78
Brindisi	319308	€ 164.191,00
Cagliari - Oristano	320534	€ 598.457,50
Caltanissetta	319402	€ 133.452,16



Caserta	319374	€ 393.696,02
Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia	320728	€ 406.997,06
Chieti - Pescara	319789	€ 405.041,34
Como - Lecco	320241	€ 406.662,65
Cosenza	319359	€ 208.077,72
Cremona	319348	€ 158.483,16
Cuneo	319331	€ 268.795,85
Ferrara - Ravenna	320137	€ 358.946,16
Firenze	319368	€ 685.785,40
Foggia	319367	€ 189.448,06
Frosinone - Latina	320518	€ 393.591,02
Genova	319325	€ 740.175,05
Gran Sasso d'Italia	320538	€ 396.368,69
Irpinia Sannio	319987	€ 595.514,94
Lecce	319383	€ 560.240,29
Mantova	319319	€ 242.932,73
Marche	320252	€ 901.903,56
Milano - Monza Brianza - Lodi	320066	€ 4.062.411,78
Modena	319324	€ 728.915,95
Molise	319641	€ 185.632,88
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte	320540	€ 503.861,75
Napoli	319388	€ 1.188.476,47
Nuoro	319338	€ 52.055,70
Padova	319323	€ 717.980,77
Parma	319379	€ 315.403,48
Pavia	319344	€ 271.296,70
Piacenza	319315	€ 170.694,05
Pordenone - Udine	320231	€ 735.735,05
Prato - Pistoia	320519	€ 380.170,92
Reggio Calabria	319329	€ 161.158,54
Reggio Emilia	319320	€ 288.904,73
Rieti - Viterbo	320233	€ 320.503,38
Roma	319393	€ 1.928.029,10
Romagna	319946	€ 400.647,03
Salerno	319371	€ 1.063.024,21
Sassari	319354	€ 267.438,82
Sondrio	319305	€ 73.772,63
Sud Est Sicilia	319979	€ 355.609,38
Taranto	319376	€ 510.174,54
Torino	319391	€ 2.998.573,32



Toscana Nord Ovest	320661	€ 554.242,77
Trapani	319364	€ 240.595,18
Umbria	320550	€ 613.934,15
Varese	319341	€ 467.566,22
Verona	319322	€ 550.338,43
Vicenza	319336	€ 650.063,76

2. Il relativo onere grava sul capitolo 1228 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'anno finanziario 2023, e ne è autorizzato il pagamento.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2023

Il direttore generale: ROMEO

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1198

23A04719

DECRETO 2 agosto 2023.

Scioglimento d'ufficio della «Gabbiano azzurro sette - società cooperativa edilizia a.r.l. in liquidazione», in Tivoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività ispettiva effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy relative alla società cooperativa sotto-indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che dal verbale di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta, che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo del 2 agosto 2002 n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 65487 del 9 marzo 2023 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 luglio 2023 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gabbiano azzurro sette - società cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione», con sede in via degli Olivi n. 4 - 00019 Tivoli (RM) - codice fiscale n. 03684841004, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.



Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Carbonaro, nato a Roma (RM) il 13 giugno 1980 (c.f. CRBMRA80H13H501C), e domiciliato in Roma (RM) - 00142 via Adolfo Rava' n. 50. La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 agosto 2023

Il direttore generale: DONATO

23A04686

DECRETO 2 agosto 2023.

Scioglimento d'ufficio della «Global Family Services società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto, l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività ispettiva effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy relative alla società cooperativa sotto-indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che dal verbale di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 146546 del 17 aprile 2023 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 luglio 2023 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Global Family Services società cooperativa sociale», con sede in via Veturia n. 12 - 00181 Roma (RM) - codice fiscale n. 14432491000, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Cocconi, nato a Milano (MI) il 7 settembre 1958 (c.f. CCCGNN58P07F205L), e domiciliato in Roma (RM) - 00195 via Ciro Menotti n. 1. La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.



Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 agosto 2023

Il direttore generale: DONATO

23A04687

DECRETO 2 agosto 2023.

Scioglimento d'ufficio della «Futuro Lavoro società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività ispettiva effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy relative alla società cooperativa sottoindicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che dal verbale di mancato accertamento, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 182322 del 24 maggio 2023 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 luglio 2023 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Futuro Lavoro società cooperativa», con sede in via Golametto n. 2 - 00195 Roma (RM) - c.f. 14899701008, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Luca Gratteri, nato a Locri (RC) il 23 febbraio 1968 (c.f. GRTLCU68B23D976E), e domiciliato in Roma (RM) - 00195 via Della Giuliana n. 73. La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 agosto 2023

Il direttore generale: DONATO

23A04688

DECRETO 2 agosto 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Stella azzurra – società cooperativa sociale», in Aulla e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Stella Azzurra - società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2022, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 262.086,00, si riscontrano debiti a breve di euro 622.654,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 372.090,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di un'istanza di apertura di liquidazione giudiziale pendente presso il Tribunale di Massa, con udienza fissata il 21 settembre 2023;

Considerato che in data 29 maggio 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 8 giugno 2023 questa autorità di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento all'indirizzo pec dell'avv. Erica Bardi, delegata da legale rappresentante a ricevere gli atti della società cooperativa in argomento e che non sono state formulate osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il punto 4, lettera *c)* della nuova direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, che ha sostituito la precedente del 9 giugno 2022;

Visto il decreto direttoriale del 30 giugno 2023 che, all'art. 12, ha disposto la sostituzione delle fasce delle società cooperative così come previste dal decreto direttoriale del 1° agosto 2022, nelle more dell'adeguamento delle procedure informatizzate ai nuovi criteri della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e fino alla chiusura dell'avviso relativo alle candidature di cui all'art. 2 del predetto decreto direttoriale;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Stella Azzurra - società cooperativa sociale», con sede in Aulla (MS) (codice fiscale 01236840458) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Cargiolli, nato a Sarzana (SP) il 18 settembre 1972 (codice fiscale CRGNDR-72P18I449C), ivi domiciliato in via Sarzanello n. 224/B.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 agosto 2023

Il Ministro: URSO

23A04689

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 30 dicembre 2022.

Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica. (Ordinanza n. 131).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto l'art. 38 (Rimodulazione delle funzioni commissariali) del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito nel testo denominato «decreto-legge»;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 (Introduzione dell'art. 12-*bis* nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;

Preso atto che con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il Testo Unico della ricostruzione privata;

Ritenuto necessario introdurre una disposizione per armonizzare le disposizioni di cui al citato Testo Unico con quelle previste dalle ordinanze vigenti sino alla data del 31 dicembre 2022, in coerenza con il principio di imparzialità a cui deve attenersi l'attività della pubblica amministrazione ed evitare trattamenti differenziati per fattispecie analoghe finalizzate a garantire il ripristino del patrimonio immobiliare esistente alle condizioni precedenti alla data del sisma;

Ritenuto necessario, altresì di fissare nuovi termini per la presentazione delle istanze per la riparazione degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti;

Preso atto del perdurare delle contingenti difficoltà operative e della situazione di difficoltà dal punto di vista progettuale e sulla cantierizzazione degli interventi segnalate dai professionisti e dalle imprese operanti nella ricostruzione accentuate dalle numerose scadenze conseguenti agli adempimenti connessi o complementari alla ricostruzione privata;

Ritenuto pertanto necessario armonizzare le suddette scadenze relative agli adempimenti inerenti la presentazione delle domande finalizzate al mantenimento dei benefici assistenziali nonché quelle legate alle manifestazioni di volontà per la ricostruzione degli edifici danneggiati individuando un nuovo termine per entrambe le fattispecie, nonché per analogo motivo prevedere la proroga del termine per l'applicazione alternativa del prezzario regionale di riferimento, quella relativa ai termini del cosiddetto SAL straordinario nonché quella relativa ai termini per la sospensione delle attività di demolizione strutture temporanee;

Considerato che a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, per la presentazione delle istanze relative alla ricostruzione private è utilizzabile esclusivamente la piattaforma informatica denominata Ge.Di.Si.;

Ritenuto pertanto necessario sospendere la presentazione delle istanze di contributo ed ogni connesso adempimento, al fine di garantire il necessario completamento della funzionalità del nuovo sistema informatico, dal 1° al 16 gennaio 2023;

Vista l'ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020, con la quale sono state stabilite le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9-*undetricies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge giugno 17 ottobre 2016, n. 189 con meno di 30.000 abitanti;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della richiamata ordinanza n. 104 del 2020, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *a)* dell'ordinanza n. 117 del 2021 e dall'art. 6, comma 3 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, il quale stabilisce che «I comuni beneficiari del contributo sono comunque tenuti ad avviare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi proposti entro il 30 giugno 2022»;

Ritenuto necessario, in considerazione della oggettiva impossibilità dei comuni di rispettare il predetto termine di avvio della esecuzione dei lavori a causa della situazione generatasi nel mercato dell'edilizia, anche a causa del difficile reperimento delle materie prime, nonché del notevole incremento delle attività di gestione e programmazione dei lavori pubblici connesse al PNRR, partico-



larmente gravose soprattutto per i piccoli comuni meno strutturati dal punto di vista delle risorse umane, di accogliere le istanze, adeguatamente motivate, di proroga per i tempi strettamente necessari al completamento degli interventi;

Ritenuto inoltre necessario aggiornare l'elenco degli interventi riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'allegato 2 alla ordinanza n. 104 del 2020;

Tenuto conto che, a seguito di motivate richieste pervenute da parte di alcuni comuni destinatari dei contributi, alcuni interventi sono stati oggetto di rimodulazione, così come risultante dalle schede tecniche aggiornate inviate dai medesimi comuni e riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'allegato alla presente ordinanza, assunto al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0035471-P-29/12/2022;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza 109 del 2020, che integra l'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020 prevedendo che nel quadro economico di ogni singolo intervento possa essere inserita una percentuale pari massimo al 10% «per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale»;

Ritenuto necessario, ai fini di una migliore pianificazione logistica, poter disporre di un complesso di risorse da destinare alla individuazione di sedi scolastiche alternative e alle connesse spese logistiche, in un periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, in relazione alla previsione di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile, nel limite massimo del 10% dell'importo dei lavori relativi al complesso degli interventi affidati ad uno stesso soggetto attuatore»;

Ritenuto di adeguare la normativa prevista per la ricostruzione dei manufatti cimiteriali alle disposizioni previste dell'art. 12 del decreto-legge 186 del 2016;

Ritenuto inoltre, in considerazione della contingente situazione economica di prevedere un aumento delle rate stabilite dall'ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 previste per la restituzione delle somme conseguenti a provvedimenti di revoca del contributo per la ricostruzione previste dello stesso provvedimento;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 dicembre 2022 da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, nonché della Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0035812-A-30/12/2022;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni transitorie e di coordinamento con il Testo Unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022

1. Con riferimento ai procedimenti amministrativi connessi alla ricostruzione privata non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2022, i soggetti interessati hanno facoltà, su esplicita richiesta all'USR competente, di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste nel Testo Unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, la cui entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2023, finalizzate a garantire il ripristino del patrimonio immobiliare esistente alle condizioni precedenti alla data del sisma.

2. L'Ufficio speciale della ricostruzione dà seguito alla richiesta entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, tenendo conto delle indicazioni contenute nella specifica circolare interpretativa commissariale.

Art. 2.

Termine per la presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici con danni gravi

1. Il termine relativo alla presentazione delle domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, è fissato alla data del 31 dicembre 2023.

Art. 3.

Proroga per la presentazione delle manifestazioni di volontà prevista dall'art. 9 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020

1. Le manifestazioni di volontà di cui al comma 2, dell'art. 9, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata», si intendono validamente presentate ove inoltrate e completate entro il termine del 31 gennaio 2023.

2. Sono esentati dalla presentazione della manifestazione di volontà di cui al precedente comma le domande di contributo inerenti gli edifici pertinenziali, di cui al comma 2 dell'art. 11 del testo unico approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022.

Art. 4.

Proroga termini per la sospensione delle attività di demolizione strutture temporanee

1. Il termine già previsto dal comma 2 dell'art. 15 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, relativo alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 e al comma 14 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, è fissato alla data del 31 dicembre 2023.



Art. 5.

Proroga del termine per l'applicazione alternativa del prezzario regionale di riferimento

1. Nelle more dell'espletamento dei compiti assegnati all'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6, dell'art. 1, della medesima ordinanza di cui sono prorogati i termini non oltre il 31 dicembre 2023.

Art. 6.

Proroga termini SAL straordinario

1. La disposizione di cui all'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, che ha introdotto il «SAL straordinario» al fine di corrispondere alle straordinarie criticità derivanti dall'eccezionale aumento dei costi delle materie prime, è prorogata al 31 dicembre 2023. Tale misura è alternativa alla disposizione di cui al comma 4, dell'art. 73 del Testo Unico approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022.

Art. 7.

*Presentazione della domanda semplificata di cui al comma 1-*bis*, dell'art. 2, dell'ordinanza n. 123 del 2021*

1. Le domande semplificate di rilascio del contributo di cui all'art. 2, comma 1-*bis*, dell'ordinanza commissariale n. 123, trasmesse oltre il termine del 20 dicembre 2022, previsto dal comma 1 del medesimo art. 2, si intendono validamente presentate ove inoltrate entro la data del 31 dicembre 2022. Nell'ipotesi in cui non risulti rispettato il suddetto termine, le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 123 si intendono rispettate qualora, entro la data del 31 gennaio 2023, le domande siano presentate complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa.

Art. 8.

Operatività della piattaforma GE.DI.SI

1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, per la presentazione delle istanze relative alla ricostruzione private è utilizzabile esclusivamente la piattaforma informatica denominata Ge.Di.Si..

2. È sospesa la presentazione delle istanze di contributo ed ogni connesso adempimento, al fine di garantire il necessario completamento della funzionalità del nuovo sistema informatico, dal 1° al 16 gennaio 2023.

Art. 9.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021

1. Il termine già previsto dal comma 5-*bis* dell'art. 13 dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, come introdotto dall'art. 14 dell'ordinanza 120 del 2021, già prorogato alla data del 30 giugno 2022 dall'art. 15 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, e alla data del 31 dicembre 2022 dall'art. 2 della ordinanza n. 127 del 1° giugno 2022, è stabilito alla data del 31 dicembre 2023. Conseguentemente le disposizioni previste dal richiamato comma 5-*bis* dell'art. 13 dell'ordinanza n. 116 del 2021 restano valide sino alla nuova data individuata.

Art. 10.

Termine per l'avvio dei lavori di cui previsti dall'ordinanza n. 104 del 23 dicembre 2020

1. Ai comuni, di cui all'allegato alla presente ordinanza, beneficiari dell'assegnazione dei contributi di cui all'ordinanza n. 104 del 23 dicembre 2020, che per cause ostative che hanno oggettivamente determinato una temporanea impossibilità di attuazione degli interventi, è concesso il termine indicato in allegato al fine di procedere all'avvio dell'esecuzione dei lavori.

Art. 11.

Modifiche all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022

1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza 128 del 13 ottobre 2022 le parole «20 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «20 febbraio 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il Commissario, con proprio provvedimento, individua la regione cui conferire l'incarico di coordinamento».

2. All'art. 3, comma 5 dell'ordinanza 128 del 13 ottobre 2022 le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le parole «31 marzo 2023».

Art. 12.

Superamento dei motivi ostativi successivi al decreto di rigetto già intervenuto nel corso dell'anno 2022

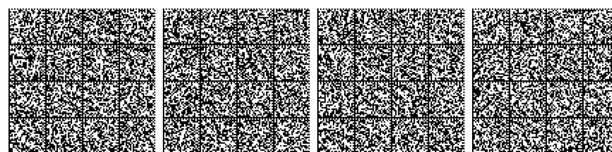
1. Fermo restando il termine di centocinquanta giorni decorrente dalla data del provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, già previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021, le integrazioni alle domande per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, per le quali nel corso dell'anno 2022 sia spirato il suddetto termine di 150 giorni, si intendono validamente presentate se depositate entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Art. 13.

Modifiche all'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020

Il comma 2 dell'art. 13 «Continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici» dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020, integrato dall'art. 12 dell'ordinanza 109 del 23 dicembre 2020, è sostituito dal seguente:

«2. La percentuale di cui al precedente comma è elevata al 10% dell'importo dei lavori relativi al complesso degli interventi finanziati ad uno stesso soggetto attuatore



per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale di ciascun intervento».

Sono abrogate eventuali disposizioni, anche contenute nelle ordinanze speciali emanate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, in contrasto con la previsione come sopra modificata.

Art. 14.

Ricostruzione manufatti cimiteriali

1. Negli interventi di ricostruzione post-sisma 2016, di loculi, cappelle edicole e manufatti funerari situati nei cimiteri dei comuni di cui all'allegato 1-2-2bis al decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, lo stato legittimo del manufatto è comprovato ai sensi dell'art. 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e ad essi si applica il principio di conformità all'esistente di cui all'art. 12 del decreto-legge 189 del 2016 non essendo classificabili come interventi di nuova costruzione. In considerazione della particolare criticità ed urgenza di tali interventi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020, tali interventi possono essere realizzati anche in deroga alle disposizioni sanitarie vigenti previste dalla normativa cimiteriale.

Art. 15.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018

1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 al comma 3, il numero «24» è sostituito con «48».

Art. 16.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it);

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 30 dicembre 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 234

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

23A04731

ORDINANZA 30 dicembre 2022.

Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi. (Ordinanza n. 132).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, d'ora in avanti anche «decreto-legge» o «decreto-legge n. 189 del 2016»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, commi 449 e 450, della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234;



Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nell'esercizio di poteri di deroga, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 (Introduzione dell'art. 12-*bis* nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;

Visto l'art. 11 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici), comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);

Visti, in particolare, i seguenti articoli del decreto-legge n. 189 del 2016:

l'art. 15, comma 3-*bis*, come modificato dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in base al quale «Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera *e)*, di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'art. 15-*bis*. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera *e)*, di importo superiore a 600.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

l'art. 15-*bis*, comma 3-*bis*, il quale prevede che «Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'art. 1, ovvero le competenti diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'art. 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del presente decreto»;

Vista l'ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017, recante «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati.» e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati.» e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

Vista l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019, recante «Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'ordinanza n. 38/2017»;

Vista l'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto»;



Vista l'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, recante «Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e ulteriori disposizioni»;

Vista l'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del Testo Unico della ricostruzione privata»;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 395 del 30 dicembre 2020, recante «Elenco unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze numeri 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle chiese di proprietà pubblica di cui all'allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza n. 105/2020. Proroga dei termini del protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza episcopale italiana»;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 625 del 31 dicembre 2021, recante «Attuazione dell'art. 2, comma 4, del decreto commissariale n. 395/2020. Disciplina della ripartizione delle spese per gli interventi trasferiti dal MIC alle diocesi e agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le progettazioni eseguite dal MIC e calcolo delle spese per la gestione amministrativa di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 105/2020.»;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 396 del 30 dicembre 2020 recante «Istituzione del gruppo di lavoro tecnico *ex* art. 3 del protocollo d'intesa stipulato in data 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell'evento sismico del 24 agosto 2016, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la Conferenza episcopale italiana, in attuazione dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020.» come integrato dal decreto commissariale n. 400 del 16 settembre 2021;

Vista la nota del 22 novembre 2022, prot. CGRTS-0029332, avente ad oggetto: «Nomina rappresentate unico ordini ecclesiastici civilmente riconosciuti, femminili e maschili all'interno del Protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la Conferenza episcopale italiana *ex* art. 14, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la nota acquisita la protocollo della struttura commissariale in data 19 dicembre 2022 CGRTS-0033793 di accettazione di proposta di nomina a «...rappresentante unico per gli ordini ecclesiastici civilmente riconosciuti, femminili e maschili, quali soggetti attuatori all'interno del Protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la Conferenza episcopale italiana...» di Fr. Francesco Piloni;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 220 del 26 maggio 2021 recante «Ordinanza commissariale n. 115 del 9 aprile 2021 - Istituzione gruppo di lavoro "Chiese"»;

Vista la nota CGRTS-0023102 del 15 luglio 2021 ad oggetto «Censimento e stima complessiva del danno degli edifici di culto danneggiati dal sisma del centro Italia del 2016/2017 situati nei comuni all'interno o all'esterno del cratere delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Comunicazione modalità operative di trasmissione.»;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 535 del 17 novembre 2021, recante «Censimento e stima danni edifici di culto. Proroga dei termini di presentazione delle schede degli interventi e definizione criteri per la futura programmazione.»;

Vista la nota del 24 novembre 2022, prot. CGRTS-0029613, con la quale la Conferenza episcopale italiana ha trasmesso gli elenchi degli edifici di culto delle diocesi da inserire nella nuova programmazione;

Visti i decreti commissariali di variazione degli importi degli interventi inseriti nell'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, come modificato con decreto commissariale n. 395 del 30 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3, numeri 213 del 25 maggio 2021, 35 del 1° febbraio 2022, 47 del 7 febbraio 2022, 551 del 2 dicembre 2022 e 592 del 20 dicembre 2022;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 456 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione documenti denominati: "Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto" e "La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale"»;

Visto il «Protocollo d'intesa tra Ministero della giustizia, Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, Conferenza episcopale italiana, ANCI e ANCE, per lo svolgimento di attività lavorative extramurarie da parte dei soggetti in stato di detenzione ristretti negli istituti penitenziari.» tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, la Ministra della giustizia, il presidente della Conferenza episcopale italiana, il Presidente del Consiglio nazionale dell'ANCI e il Presidente nazionale dell'ANCE del 16 novembre 2022, prot. CGRTS-0028495;



Visto il Protocollo d'intesa per la «programmazione e coordinamento degli interventi di ricostruzione degli edifici di culto nei comuni della Regione Abruzzo per la sovrapposizione tra i danni dovuti al sisma degli anni 2009 e 2016» ai sensi dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Commissario straordinario, la Struttura tecnica di missione sisma 2009, il Ministero della cultura - Segretariato regionale per l'Abruzzo, il Ministero della cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, il Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, l'Ufficio speciale per la ricostruzione - Abruzzo e l'Ufficio speciale per la ricostruzione comuni cratere - Sisma 2009 protocollato in data 4 ottobre 2022 CGRTS-0023873;

Visto l'art. 9-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in base al quale In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai Titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale;

Considerato l'aggravamento, a causa del decorso del tempo, delle condizioni di necessità della messa in sicurezza degli edifici e dell'urgenza di riaprire al culto le chiese che costituiscono un riferimento essenziale della vita sociale delle comunità locali;

Considerato che dapprima l'art. 11, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, quindi l'art. 37, comma 1, lettera c-*bis*), numeri 1) e 2), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e, infine, l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, hanno progressivamente ricondotto nell'ambito della disciplina di diritto privato, al fine di semplificarne e accelerarne la realizzazione, gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto, di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

Considerato che la prima fase di applicazione dell'ordinanza n. 105 del 2020 e di attuazione degli strumenti di programmazione sopra indicati ha fatto emergere la necessità di aggiornare gli importi degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti inseriti nell'allegato 1 dell'ordinanza citata;

Ritenuta la necessità di:

aggiornare l'elenco degli interventi di cui alla ordinanza commissariale n. 105 del 2020 così come revisionato con il decreto commissariale n. 395 del 2020, come modificati in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, dell'ordinanza commissariale n. 105 del 2020; e riepilogati nell'allegato 2 al decreto n. 395/2020;

definire l'elenco degli interventi di cui al censimento e alla attività di revisione che le diocesi e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono attuare direttamente e di quelli che dovranno invece essere realizzati a cura di altri soggetti pubblici attuatori di cui all'art. 15 del decreto legge;

Dato atto di aver condiviso nel corso di più incontri il contenuto e le linee essenziali della presente ordinanza con la Conferenza episcopale italiana e il Ministero della cultura quindi nella riunione della consulta prevista dal protocollo d'intesa, *ex* art. 14, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, del 29 dicembre 2016 svoltasi in data 28 settembre 2022;

Dato atto che:

con nota del 24 novembre 2022 protocollo CGRTS-0029131 e successive integrazioni la Conferenza episcopale italiana ha trasmesso gli elenchi degli edifici di culto delle diocesi da inserire nella nuova programmazione;

con nota del 16 dicembre 2022 protocollo CGRTS-0032961 la diocesi di Perugia ha comunicato un ulteriore edificio di culto da inserire in programmazione;

Dato atto che il testo dello schema di ordinanza e degli allegati è stato presentato al gruppo di lavoro tecnico, *ex* art. 3 del protocollo d'intesa stipulato in data 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell'evento sismico del 24 agosto 2016, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la Conferenza episcopale italiana, in attuazione dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, istituito con decreto del Commissario straordinario n. 396 del 30 dicembre 2020 e successive integrazioni, nelle sedute del 30 novembre 2022 e del 6 dicembre 2022 e che, a seguito di tali riunioni, il Ministero della cultura con note n. prot. CGRTS-0034306 del 20 dicembre 2022 e n. prot. CGRTS-0035054 del 23 dicembre 2022 ha chiesto talune modifiche ed integrazioni;

Ritenuta:

ammissibile l'istanza del Ministero della cultura di cui alla nota prot. CGRTS-0034306 del 20 dicembre 2022 (ID interventi allegato 3: D_39_2022, D_248_2022, D_56_2022, D_186_2022, D_102_2022, D_104_2022, D_105_2022, D_106_2022, D_107_2022, D_156_2022, D_253_2022, D_254_2022 e D_312_2022);



parzialmente ammissibile l'istanza prot. CGRTS-0035054 del 23 dicembre 2022 per gli interventi ID allegato 3: D_61_2022, D_294_2022, D_276_2022, D_206_2022, D_202_2022;

Tenuto conto inoltre che gli interventi sopra richiamati sono di proprietà delle diocesi le quali agiscono in qualità di soggetto attuatore;

Raggiunta l'intesa con la Cabina di coordinamento del 30 dicembre 2022;

Acquisita l'intesa della Regione Umbria, prot. CGRTS-0035812-A-30/12/2022;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Nuova programmazione e allegati

1. L'elenco degli interventi contenuto nell'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, come modificato con decreto commissariale n. 395 del 30 dicembre 2020, è sostituito con l'elenco contenuto nell'allegato 1 alla presente ordinanza, nel quale sono indicati gli importi modificati a seguito dei decreti di concessione del contributo e di richiesta da parte del soggetto attuatore di applicazione dell'art. 5, commi 1 e 3, dell'ordinanza commissariale n. 105 del 2020.

2. L'allegato 2 al decreto commissariale n. 395 del 30 dicembre 2020 è sostituito dall'allegato 2 alla presente ordinanza.

3. L'allegato 3 riporta il piano degli interventi della nuova programmazione, desunto dall'attività di censimento svolta dalla struttura commissariale di concerto con la CEI. Gli interventi inclusi nel predetto allegato n. 3 sono attuati con le medesime modalità e procedure di cui alla ordinanza commissariale n. 105 del 2020.

4. Sono approvati e formano parte integrante e sostanziale della presente ordinanza gli allegati indicati nel presente articolo.

5. Gli allegati alla presente ordinanza possono essere modificati e integrati con decreto del Commissario straordinario.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'aggiornamento degli importi dell'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, come modificato con decreto commissariale n. 395 del 30 dicembre 2020, di cui allegato 1 e allegato 2 alla presente ordinanza, nonché agli oneri derivanti dal piano degli interventi della nuova programmazione, di cui all'allegato 3 alla presente ordinanza, ammontanti a complessivi euro 286.360.830,59, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 3.

Modifiche e integrazioni dell'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022

1. All'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, ultimo periodo, le parole «dalle ordinanze numeri 105 e 109 del 2020.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ordinanza n. 109 del 2020.».

b) al comma 5, ultimo periodo, le parole «numeri 105 e 109 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «n. 109 del 2020».

2. Ai progetti degli interventi che risultino già presentati agli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti entro la data di entrata in vigore della presente ordinanza si continuano ad applicare le disposizioni dell'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 in ordine al «Fondo speciale per le compensazioni» di cui all'art. 4, comma 1, e al «Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica» di cui all'art. 4, comma 3;

Art. 4.

Efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Commissario straordinario.

2. In considerazione della necessità di dare forte impulso alle attività connesse alla ricostruzione degli edifici di culto, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189/2016, ed entra in vigore con la sua pubblicazione sul sito istituzionale della struttura commissariale http://www.sisma2016.gov.it/

Roma, 30 dicembre 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 365

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

23A04732



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 31 gennaio 2023.

Correzioni e integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo Unico della ricostruzione privata, nonché all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022. (Ordinanza n. 133).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: «4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerata la condivisa necessità di garantire la semplificazione normativa delle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata che si sono stratificate negli anni determinando notevoli criticità, attraverso il riordino sistematico ed organico in un testo unico;

Dato atto che con un complesso lavoro si è svolto nell'arco di molti mesi, con un ampio coinvolgimento della Struttura commissariale e degli USR, con l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il «Testo unico della ricostruzione privata», dopo consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre 2021, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria, comitati, sindaci dei comuni, che hanno contribuito con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione;

Considerato che il «Testo Unico della ricostruzione privata» costituisce una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo. Non sono dunque considerate nel testo unico le ordinanze commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche tramite procedure ad evidenza pubblica, nonché quelle relative agli edifici di culto, già fatte oggetto di una sistemazione e aggiornamento coerente con le più recenti norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate sulla base di un'ordinanza quadro, mantengono la loro autonomia e specificità. Come rilevato nell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 «le ordinanze commissariali succedutesi nel tempo risultano inevitabilmente permeate dai caratteri della «contingenza, necessità ed urgenza», legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici differenti. È pertanto comprensibile che nel corso degli anni si siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla necessità dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e integrazioni, ripetizioni di discipline procedimentali, antinomie, criticità di comprensione in relazione alle necessità temporali poste dagli interventi (rilevazione dei danni, interventi di immediata esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee) e all'oggetto, ossia alla tipologia dell'intervento (edifici ad uso abitativo, produttivo, rurale, collabenti, di proprietà mista pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-geomorfologico, in aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, già colpiti da precedenti eventi sismici). La complessità del quadro regolatorio è stata inoltre ulteriormente incrementata dagli interventi di novellazione della legge speciale Sisma, ossia del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno tracciato mutamenti di rotte e richiesto nuove ordinanze attuative. Il Testo Unico ha pertanto lo scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario»;

Considerato che il «Testo Unico della ricostruzione privata» costituisce uno strumento di regolazione al servizio di una visione dinamica delle attività e perciò soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, sulla base delle migliori esperienze e dei suggerimenti provenienti dagli Uffici speciali della ricostruzione;

Preso atto che, a seguito dei confronti svolti, si è ritenuto opportuno, nella continuità con il lavoro svolto, di apportare parziali correzioni e integrazioni ad alcune disposizioni del Testo Unico, allo scopo di migliorarne la chiarezza e l'efficacia;

Considerata l'opportunità emersa di armonizzare i termini di scadenza di alcune tipologie di domande di contributo relative a interventi soggetti a vincoli paesaggistici e culturali;

Dato atto dell'intesa espressa nella Cabina di coordinamento tenutasi in data 30 gennaio 2023, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;



Dispone:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni al Testo Unico della ricostruzione privata

1. Al Testo Unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'art. 3:

1) al comma 1, lettera *v)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rientrano nella presente definizione anche gli interventi relativi agli edifici vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, anche con livello operativo L4, fermo restando il rispetto dei livelli minimi ivi previsti»;

2) al comma 1, lettera *w)*, le parole «8.4.3» sono sostituite dalle seguenti: «8.4.1»;

3) al comma 1, lettera *x)*, le parole «il raggiungimento del livello compreso tra il 60% e l'80% non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011 ("Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008"); tale disposizione si applica anche agli edifici vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, anche con livello operativo L4, fermo restando il rispetto dei livelli minimi ivi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «qualora le esigenze di tutela non consentano il raggiungimento dei migliori livelli di sicurezza, deve essere garantita una capacità di resistenza "R", comunque non inferiore al valore di 0,6»;

4) al comma 1, lettera *bb)*, dopo le parole «edifici contigui» sono aggiunte le seguenti: «e/o»;

5) al comma 1, lettera *ff)*, dopo le parole «logge, balconi e terrazze» sono aggiunte le seguenti: «o destinate a pertinenza» e le parole «, nonché le superfici nette delle pertinenze danneggiate, nel limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva» sono abrogate;

b) all'art. 8:

1) al comma 4, le parole «previsto dal paragrafo 8.4.3 delle NTC 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* del presente Testo Unico»;

2) al comma 6, alla fine del primo periodo, le parole «nello stesso sito» sono soppresse;

c) all'art. 11, comma 3, le parole «in quella contigua» sono sostituite dalle seguenti: «in prossimità della stessa»;

d) all'art. 12:

1) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole «a destinazione d'uso abitativa» sono aggiunte le seguenti: «o, in ogni caso, riconducibili alla classe d'uso II»;

2) al comma 3, lettera *a)*, punti *i)* e *ii)*, le parole «del valore catastale» sono sostituite dalle seguenti: «della superficie complessiva»;

e) all'art. 14, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «7. Resta fermo, in ogni caso, che il costo convenzionale ponderale è calcolato sulla base dei livelli operativi dei singoli edifici.»;

f) all'art. 16, comma 4, le parole «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 13, nonché, per i casi ivi previsti, dell'art. 14 del presente Testo Unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 13 e 17 del presente Testo Unico»;

g) all'art. 21, comma 1, le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

h) all'art. 23, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La domanda di contributo può essere presentata con le modalità di cui agli articoli 55 e 59 del presente testo unico, previa autorizzazione alla delocalizzazione da parte degli Uffici speciali»;

i) all'art. 28:

1) al comma 1, dopo le parole «all'art. 26» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 26 e 55»;

2) al comma 4, lettera *b)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tal caso il contributo non può superare, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge speciale Sisma, la differenza tra il costo dell'intervento determinato ai sensi del vigente Testo Unico ed il predetto indennizzo assicurativo.»;

j) all'art. 29, comma 5, lettera *b)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tal caso il contributo non può superare, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge speciale Sisma, la differenza tra il costo dell'intervento determinato ai sensi del vigente Testo Unico ed il predetto indennizzo assicurativo.»;

k) all'art. 73, comma 9, dopo le parole «di un importo non superiore all'80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché agli amministratori di condominio e ai presidenti di consorzio aventi i requisiti di cui all'art. 71-*bis* delle disposizioni di attuazione al codice civile nella misura del 50%.»;

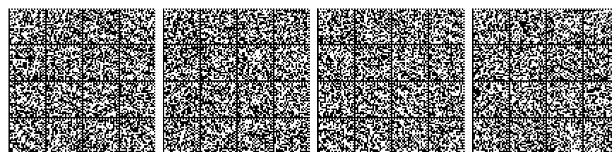
l) all'art. 78:

1) al comma 7, le parole «commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4 e 5»;

2) al comma 8, le parole «commi 10 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «commi 9 e 10»;

m) all'art. 80, comma 3, secondo periodo, le parole «che il pagamento avvenga secondo un numero di rate non superiore a 24» sono sostituite dalle seguenti: «che il pagamento avvenga secondo un numero di rate non superiore a 48»;

n) all'art. 114, comma 1, le parole «regime forettario» sono sostituite dalle seguenti: «regime forfettario»;



o) all'art. 122:

1) al comma 2, le parole «tecniche per la progettazione, per la relazione geologica e per le indagini preliminari geognostiche, strutturali e/o prove di laboratorio sui materiali,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

2) al comma 8, le parole «articoli 48 e 49» sono sostituite dalle seguenti: «73 e 74»;

p) all'art. 127, comma 5, le parole «Fuori dai casi indicati nei precedenti commi, si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica»;

q) all'allegato 5, tabella 6, al terzo periodo del riquadro sottostante la tabella dei costi parametrici, la lettera «*f)*» è sostituita dalla seguente: «*e)*»;

r) all'allegato 8, tabella 2b, la percentuale di maggiorazione «3» prevista per la «Conservazione di sporti, logge, balconi, altane, scale esterne ecc...», nel caso di intervento di ricostruzione, è sostituita con la seguente: «2».

2. Il Commissario straordinario è delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui al comma precedente nel testo unico, allegato all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, secondo la tecnica della novellazione.

Art. 2.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022

1. All'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'art. 9:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per gli interventi su edifici successivi al 1945 ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e disposizioni transitorie»;

2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si intende derogatorio, sino alla nuova data individuata, anche delle diverse disposizioni contenute nella Parte III, Capo I del Testo Unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022»;

3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2 Per le domande di contributo relative ad immobili di interesse culturale e paesaggistico definite dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza n. 116 del 2021, per le quali non sia stata formalizzata in tempo utile la richiesta di applicazione del nuovo regime previsto dall'art. 13, comma 2, della ridetta ordinanza, i soggetti legittimati possono regolarizzare la domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione nel caso in cui l'applicazione dei nuovi incrementi riduca o annulli l'accollo delle residue somme necessarie per il completamento degli interventi.»;

b) all'art. 15:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Armonizzazione delle modalità di restituzione dei contributi e dei rimborsi oggetto di provvedimento di revoca»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In relazione ai provvedimenti di revoca dei contributi e dei rimborsi relativi a procedimenti definiti in vigenza dell'ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018, ed in coerenza con le nuove disposizioni contenute all'art. 80 del testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, il numero massimo di rate di cui all'art. 6, comma 3, della ridetta ordinanza n. 59 del 2018 è fissato in 48 in luogo di 24».

Art. 3.

Dichiarazione di efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

Roma, 31 gennaio 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 542

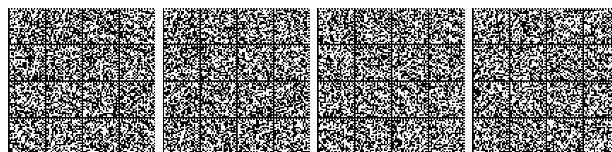
23A04733

ORDINANZA 3 febbraio 2023.

Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Anno 2023. (Ordinanza n. 134).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;



Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: "4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Considerato che:

l'art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che la Struttura commissariale possa avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del suddetto decreto-legge, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale; la lettera *b)* del comma 3, del citato art. 50, dispone che le duecentoventicinque unità di personale sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Invitalia S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento;

in attuazione della lettera *b)*, del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, è stato approvato lo schema di convenzione con Invitalia S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo–contabile finalizzate alle attività di ricostruzione, e in data 6 dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione;

con ordinanza in data 15 dicembre 2017, n. 45 è stato approvato lo schema di *Addendum* alla convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 e in data 3 gennaio 2018 è stato sottoscritto il relativo *Addendum*;

con ordinanza in data 30 gennaio 2019, n. 71 è stata rinnovata la convenzione tra il Commissario straordinario e Invitalia S.p.a. ed in data 31 gennaio 2019 è stata sottoscritta la relativa convenzione con scadenza al 31 dicembre 2020; in data 7 marzo 2019 è stato sottoscritto tra le parti un Atto integrativo al citato Atto di rinnovo della «Convenzione»;

l'art. 5, §2, della richiamata Convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.a. in data 31 gennaio 2019, ha specificatamente stabilito che ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della Convenzione è concordata tra le parti e formalizzata mediante sottoscrizione di atto integrativo alla Convenzione medesima;

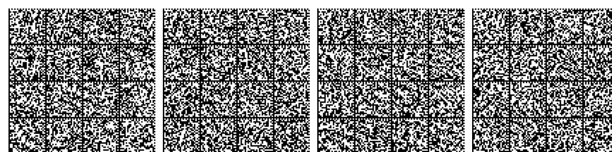
con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 è stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia fino al 31 dicembre 2021, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

con ordinanza n. 125 del 10 febbraio 2022 è stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia fino al 31 dicembre 2022, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Considerato inoltre che:

il richiamato art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, dispone, alla lettera *c)*, che le duecentoventicinque unità di personale di cui la Struttura commissariale può avvalersi sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Fintecna S.p.a. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche;

in attuazione della lettera *c)*, del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, è stato approvato lo schema di convenzione con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e in data 7 dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione con scadenza il 31 dicembre 2018, modificata con l'*Addendum* di cui all'ordinanza commissariale n. 49 del 2018;



l'ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 ha rinnovato la Convenzione del 7 dicembre 2016 con Fintecna S.p.a. per ulteriori due anni e pertanto sino al 31 dicembre 2020;

con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 è stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.a. fino al 31 dicembre 2021 conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020;

l'ordinanza n. 125 del 10 febbraio 2022 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria - Anno 2022»;

Visti altresì:

il comma 2, dell'art. 3, del decreto-legge n. 3 dell'11 gennaio 2023, a norma del quale «All'art. 57, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" sono sostituite dalle seguenti: "la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";

l'art. 1, comma 739, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, ai sensi del quale «Per le medesime finalità di cui al comma 738, all'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022". A tale fine è autorizzata la spesa di euro 71.800.000 per l'anno 2023»;

l'art. 1, comma 740, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, ai sensi del quale «Per le medesime finalità di cui all'art. 50, comma 9-*quater*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'art. 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023»;

Ritenuto, per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la Convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.a. in data 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31 dicembre 2023, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza sotto la lett. A;

Ritenuto, altresì, per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la Convenzione sottoscritta con Fintecna S.p.a. in data 7 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31 dicembre 2023, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza sotto la lett. B;

Considerato inoltre che i costi lordi previsti dalle suddette convenzioni con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a. per l'acquisizione di personale, oltre all'importo dell'IVA relativo a ciascuna, trovano copertura finanziaria sul fondo di cui all'art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189 del 2016, sulle risorse di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, art. 50, comma 8 e comma 9-*quater*, introdotto dall'art. 57, comma 3-*quinquies*, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020, e che la liquidazione dell'IVA sarà effettuata secondo le modalità indicate dall'art. 1, comma 629, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 *(split payment)*;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 gennaio 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia

1. È approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016, e successivamente integrata, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, allegato alla presente ordinanza sotto la lett. A, per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo–contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

2. La convenzione è integrata ed estesa fino 31 dicembre 2023 conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.



3. Agli oneri lordi connessi all'attuazione della convenzione, stimati nella misura massima di euro 10.655.737,70 esclusa IVA, come specificato nel relativo allegato A-*quinquies* «Nuovo quadro economico 2023» si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Art. 2.

Approvazione schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con Fintecna S.p.a.

1. È approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.a., allegato alla presente ordinanza sotto la lett. B, per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

2. La convenzione è integrata ed estesa fino al 31 dicembre 2023 conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Agli oneri lordi connessi all'attuazione della convenzione, stimati nella misura di euro 7.500.000,00 esclusa IVA, come specificato nel relativo allegato «Quadro economico previsionale 2023» si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse a carico del fondo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni sulla acquisizione di personale della Struttura commissariale e degli uffici speciali della ricostruzione e di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro e della gestione delle attività, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 3 febbraio 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 734

AVVERTENZA:

Le convenzioni e i relativi allegati, allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

23A04734

ORDINANZA 16 febbraio 2023.

Riordino della programmazione dei termini degli interventi della ricostruzione privata. (Ordinanza n. 135).

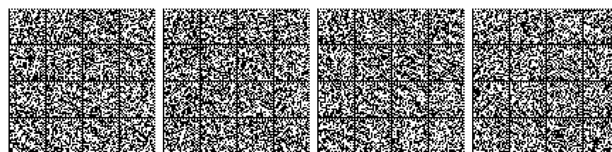
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: «4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerato che il «Testo Unico della ricostruzione privata», approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, costituisce una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi



sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo. Non sono dunque considerate nel testo unico le ordinanze commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche tramite procedure ad evidenza pubblica, nonché quelle relative agli edifici di culto, già fatte oggetto di una sistemazione e aggiornamento coerente con le più recenti norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate sulla base di un'ordinanza quadro, mantengono la loro autonomia e specificità. Come rilevato nell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, «le ordinanze commissariali succedutesi nel tempo risultano inevitabilmente permeate dai caratteri della "contingenza, necessità ed urgenza", legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici differenti. È pertanto comprensibile che nel corso degli anni si siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla necessità dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e integrazioni, ripetizioni di discipline procedimentali, antinomie, criticità di comprensione in relazione alle necessità temporali poste dagli interventi (rilevazione dei danni, interventi di immediata esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee) e all'oggetto, ossia alla tipologia dell'intervento (edifici ad uso abitativo, produttivo, rurale, collabenti, di proprietà mista pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idrogeomorfologico, in aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, già colpiti da precedenti eventi sismici). La complessità del quadro regolatorio è stata inoltre ulteriormente incrementata dagli interventi di novellazione della legge speciale Sisma, ossia del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno tracciato mutamenti di rotte e richiesto nuove ordinanze attuative. Il Testo Unico ha pertanto lo scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario»;

Considerato che il «Testo Unico della ricostruzione privata» costituisce uno strumento di regolazione al servizio di una visione dinamica delle attività e perciò soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, sulla base delle migliori esperienze e dei suggerimenti provenienti dagli uffici speciali della ricostruzione, anche in tema di programmazione;

Viste, in particolare:

l'ordinanza commissariale n. 121 del 31 dicembre 2021, recante «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni lievi e disposizioni integrative in materia di manifestazione di volontà alla presentazione del contributo, ex art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020, nonché di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui agli articoli 6, 7 e 8 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021»;

l'ordinanza commissariale n. 123 del 31 dicembre 2021, recante «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021»;

l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti»;

l'ordinanza commissariale n. 127 del 1° giugno 2022, recante «Proroga di termini per gli adempimenti previsti nell'ambito della ricostruzione privata»;

l'ordinanza commissariale n. 128 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata»;

l'ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del Testo Unico della ricostruzione privata»;

l'ordinanza commissariale n. 131 del 30 dicembre 2022, recante «Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica»;

Visto il decreto commissariale n. 44 del 1° febbraio 2023, con cui è stato differito al 16 febbraio 2023 il termine di cui agli articoli 3 e 7 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, in ragione della momentanea inoperatività della nuova piattaforma GE.DI.SI.;

Visto, in particolare, l'art. 105 del testo unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, che dispone, in tema di «Programmazione dei termini per la presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici», quanto segue: «1. Al fine di garantire una più compiuta programmazione e maggiore speditezza delle attività di ricostruzione privata, il Commissario straordinario può provvedere a fissare termini per la presentazione delle domande di contributo anche con riferimento a specifiche tipologie di interventi e alla disciplina degli incarichi, tenendo conto delle priorità stabilite dal legislatore, di quelle di natura sociale, dell'individuazione degli aggregati e delle unità minime di intervento, degli ostacoli di cantierizzazione e di ogni altra interferenza, tenendo conto delle proposte provenienti dalla Rete delle professioni tecniche e dalle parti sociali. 2. Al fine di favorire il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici, nonché di assicurare il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, del Contributo di autonoma sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture abitative di emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché degli immobili messi a disposizione dal comune o da altri soggetti pubblici, devono presentare le domande di contributo entro il termine fissato con ordinanza commissariale»;

Considerato che, dopo approfondito esame svolto anche con la partecipazione dei direttori degli USR Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, si ritiene opportuno procedere ad un riordino generale della programmazione dei termini di presentazione delle domande e dei relativi adempimenti sulla base di una completa ed esauriente istruttoria delle



domande presentate nelle diverse tipologie procedimentali (danni lievi, danni gravi, manifestazioni di volontà, domande semplificate da regolarizzare, aggregati, percettori di C.A.S. o beneficiari di S.A.E …) evitando il ripetersi di proroghe parziali e non coordinate e garantendo la certezza dei termini stabiliti;

Preso atto che i dati relativi alle diverse tipologie di domande presentate non risultano, allo stato, completi e univoci poiché risulta in via di ultimazione la trasmigrazione dei dati dalla precedente piattaforma della struttura commissariale MUDE all'attuale piattaforma GE.DI.SI.;

Considerato altresì che il citato testo unico della ricostruzione privata prevede la nuova facoltà di presentare domanda di contributo per i danni causati dal sisma alle pertinenze, nei limiti disciplinati dall'art. 11;

Considerato infine che il riordino della programmazione dei termini intende tener conto delle priorità relative ai percettori di C.A.S. e ai beneficiari di S.A.E. con il fine di normalizzare le condizioni di vita dei cittadini, superare i disagi sociali e ridurre, per quanto possibile, la spesa pubblica e che in tal senso occorre realizzare le intese di competenza con la Protezione civile;

Visto il decreto commissariale n. 44 del 1° febbraio 2023, con cui è stato differito al 16 febbraio 2023 il termine di cui agli articoli 3 e 7 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 in ragione della momentanea inoperatività della nuova piattaforma GE.DI.SI.;

Dato atto dell'intesa espressa nella cabina di coordinamento tenutasi in data 15 febbraio 2023, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Programmazione dei termini di presentazione delle domande

1. Nelle more del riordino della programmazione dei termini per la presentazione delle domande relative alle diverse tipologie di interventi, ai sensi dell'art. 105 del testo unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono differiti al 31 maggio 2023 i seguenti termini previsti:

a) 16 febbraio 2023 per la presentazione delle manifestazioni di volontà, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 1 del decreto del Commissario straordinario n. 44 del 1° febbraio 2023;

b) 15 marzo 2023 per l'integrazione e il completamento delle domande di contributo semplificate, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 2, comma 1-*bis*, dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, come introdotto dall'art. 6 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022;

c) 16 febbraio 2023 per le domande, complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa, da presentare da parte dei proprietari o dei titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono del contributo di autonoma sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture abitative di emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché degli immobili messi a disposizione dal comune o da altri soggetti pubblici, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, dall'art. 7, comma 1, secondo periodo dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 e dall'art. 1 del decreto del Commissario straordinario n. 44 del 1° febbraio 2023;

d) 31 dicembre 2022 per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, dall'art. 13 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e dall'art. 7 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022.

2. Le domande relative agli interventi per danni gravi devono essere presentate entro il termine del 31 dicembre 2023.

3. Le modifiche di cui ai precedenti commi sono inserite, con la tecnica della novellazione, nel Testo Unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022.

Art. 2.

Dichiarazione di efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 16 febbraio 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 661

23A04735



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di alprazolam, «Alprasox».

Estratto determina AAM/PPA n. 527/2023 del 10 agosto 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/1426.

Cambio nome: N1B/2023/800.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Viatris Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124 Milano, codice fiscale 030095505955

medicinale: ALPRASOX

confezioni:

«0,25 mg compresse» - 20 compresse - A.I.C. n. 028644019;

«0,50 mg compresse» - 20 compresse - A.I.C. n. 028644021;

«1 mg compresse» - 20 compresse - A.I.C. n. 028644033;

«0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» - flacone 20 ml - A.I.C. n. 028644084

alla società Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124 Milano, codice fiscale 13179250157 con variazione della denominazione del medicinale in: ALPRAZOLAM VIATRIS.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04720

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina, «Torvast».

Estratto determina AAM/PPA n. 528/2023 del 10 agosto 2023

Codice pratica:

VC2/2020/150;

VC2/2021/107.

Autorizzazione proroga: è autorizzata, rispetto ai termini indicati nella pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 22 dicembre 2022 con la quale è stata pubblicata la determina AAM/PPA n. 948/2022 del 7 dicembre 2022, concernente le variazioni procedura europea DE/H/XXXX/WS/690 (pratica VC2/2020/150) e DE/H/XXXX/WS/930 (pratica VC2/2021/107), relativamente ai medicinali ATORVASTATINA VIATRIS, TORVAST e XARATOR, la proroga del termine d'implementazione del foglio illustrativo, precedentemente autorizzato e quindi non comprensivo delle variazioni di cui alla determina sopracitata, entro e non oltre il 30 settembre 2023, relativamente al seguente lotto già prodotto e non ancora rilasciato:

medicinale: TORVAST;

confezione:

«40» - 30 compresse 40 mg - A.I.C. n. 033007067 - lotto N. HC7792.

Titolare A.I.C.: Viatris Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124 Milano, codice fiscale 03009550595.

Smaltimento scorte

Il lotto della confezione sopracitata, che non riporti nel foglio illustrativo le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04721

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-195) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



€ 1,00

